

Normativa FATCA e Normativa AEOI

In data 8 luglio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 95 del 18 giugno 2015, che disciplina gli adempimenti ai quali le Istituzioni Finanziarie italiane devono far fronte ai fini degli scambi automatici di informazioni derivanti dagli accordi internazionali con gli Stati Uniti e con altri Stati esteri (CRS - *Common Reporting and Due Diligence Standard*) in merito alla normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) e alla normativa AEOI (*Automatic Exchange Of Information*). Ai sensi di tale Legge, le Istituzioni Finanziarie sono obbligate ad acquisire le informazioni relative ai conti finanziari aperti in Italia da tutti i soggetti (persone fisiche/entità) ovunque fiscalmente residenti.

Obblighi FATCA:

L'acronimo **FATCA** individua una normativa statunitense, volta a contrastare l'evasione fiscale di contribuenti statunitensi all'estero, normativa questa in vigore dal 1° luglio 2014, i cui principi applicativi sono dettagliati all'interno del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto del 2015.

Le Istituzioni Finanziarie devono trasmettere su base annuale all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvede ad inviare all'amministrazione fiscale statunitense (IRS – Internal Revenue Service), le seguenti informazioni relative a tale clientela: i dati identificativi dei titolari dei rapporti, i saldi dei rapporti stessi, le relative rendite finanziarie e, in futuro, gli interessi lordi derivanti dalla vendita di titoli. Le comunicazioni all'IRS da parte dell'Agenzia delle Entrate dei suddetti dati saranno effettuate su base annuale.

I clienti esistenti al 30 giugno 2014 che non forniscano le citate informazioni secondo i termini stabiliti dalla suddetta normativa (30 giugno 2016), saranno considerati, in presenza di indizi di "americanità" quali ad esempio luogo di nascita, indirizzo postale o di residenza in USA, conformemente a quanto previsto dalla normativa FATCA, *US Person* ed i loro dati saranno comunicati all'Agenzia delle Entrate.

In particolare, i soggetti ed i clienti che siano Istituzioni Finanziarie (banche, compagnie assicurative, fondi pensione, ecc.) che non beneficino di esenzioni previste dalla normativa FATCA o dai paesi di appartenenza devono fornire il codice identificativo *Global Intermediary Identification Number* (GIIN) rilasciato dall'IRS a seguito della certificazione del proprio status quale conforme a FATCA attraverso la registrazione nell'apposito Portale FATCA. Nel caso in cui un'Istituzione Finanziaria non sia conforme a FATCA (Istituzione Finanziaria *Non Participating*) quest'ultima prende atto che BNL dovrà rispettare l'obbligo di applicare la ritenuta del 30% sui pagamenti di fonte statunitense e di comunicare all'IRS l'importo totale di detti pagamenti effettuati nel corso dell'anno.

Obblighi AEOI:

L'acronimo **AEOI** individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti, che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale ed impone alle Istituzioni Finanziarie di identificare i titolari di conti finanziari e stabilire se sono residenti fiscalmente in un'altra giurisdizione AEOI. L'entrata in vigore di AEOI decorre a partire dal 1 gennaio 2016, dalla cui data diviene obbligatoria l'acquisizione da parte delle Istituzioni Finanziarie delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica fiscale per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità finanziarie passive, ovunque residenti.

Le Istituzioni Finanziarie devono trasmettere su base annuale all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta provvede ad inviare all'amministrazione fiscale dei Paesi partecipanti ad AEOI, le seguenti informazioni relative a tale clientela: i dati identificativi dei titolari dei conti finanziari e le dichiarazioni relative alla residenza fiscale, il saldo contabile, i ricavi e i proventi lordi nel caso in cui un cliente sia fiscalmente residente in uno degli Stati partecipanti all'accordo AEOI. Il primo scambio automatico di informazioni sarà effettuato nel 2017 sulla base delle informazioni relative all'anno 2016 (per quei Paesi tra i primi a sottoscrivere l'accordo); detta comunicazione sarà effettuata annualmente.

In particolare, per la clientela esistente alla data del 31 dicembre 2015, le Istituzioni Finanziarie acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

BNL è tenuta pertanto a svolgere l'identificazione della clientela ai fini FATCA e AEOI e, per i clienti identificati come *reportable*, ad effettuare le sopra menzionate segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Al cliente viene quindi richiesto di autocertificare, tramite un'apposita dichiarazione, il proprio status ai fini delle predette normative e di impegnarsi a comunicare tempestivamente, sotto la propria, esclusiva responsabilità, ogni variazione dei dati rilevanti ai fini FATCA/AEOI e di eventuali cambi di circostanze relativi al proprio status (es.: acquisizione di cittadinanza o residenza estera, presenza di Titolare Effettivo estero, ecc.). Inoltre, il cliente prende atto che BNL potrà trasferire i suoi dati ad altre società del Gruppo BNP Paribas o a fornitori terzi di servizi esterni al Gruppo, con lo scopo di effettuare l'identificazione della clientela in comune.

Tutti i clienti che non forniscano i dati necessari all'identificazione e la relativa documentazione non potranno procedere con l'apertura di nuovi rapporti presso la Banca.

Clienti Persone Fisiche: nel processo di censimento e di Entrata in Relazione, BNL raccoglie le informazioni necessarie all'identificazione dei clienti (comprese la seconda nazionalità, le residenze fiscali estere, l'eventuale codice identificativo statunitense TIN – *Taxpayer Identification Number*, obbligatorio a partire dal 2017 - nonché ogni altro codice fiscale rilasciato da Autorità estere) e alla relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tramite le verifiche richieste dalla normativa Antiriciclaggio / Know your customer. Al cliente è richiesto di sottoscrivere un modulo di autocertificazione in cui dichiara il proprio status FATCA/AEOI, la presa d'atto delle responsabilità previste dalla normativa FATCA/AEOI, l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati ed il consenso affinché i propri dati vengano trasmessi ad altre società del Gruppo BNP Paribas o a fornitori terzi di servizi esterni al Gruppo.

Il cliente, inoltre, si impegna a fornire opportuna documentazione giustificativa qualora lo status dichiarato si discosti dagli elementi a disposizione della Banca; in tale ipotesi il cliente dovrà fornire documenti che provino lo status dichiarato nell'autocertificazione.

Clienti Unità Organizzate: nel processo di censimento e di Entrata in Relazione, BNL raccoglie obbligatoriamente tutte le informazioni necessarie all'identificazione delle Unità Organizzate e alla relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, incluso il codice fiscale statunitense (*Employer Identification Number* – EIN, nonché ogni altro codice fiscale rilasciato da Autorità estere) tramite le verifiche richieste dalla normativa Antiriciclaggio / Know your customer. Al cliente è richiesto di sottoscrivere un modulo di autocertificazione in cui dichiara lo status FATCA/AEOI dell'Unità Organizzata, la presa d'atto delle responsabilità previste dalla normativa FATCA/AEOI, l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati ed il consenso affinché i dati della entità/società vengano trasmessi ad altre società del Gruppo BNP Paribas o a fornitori terzi di servizi esterni al Gruppo nominati Responsabili esterni del trattamento (elenco completo sul sito Bnl).

La clientela che dichiara lo status di *Passive Non Financial Foreign Entity* (Passive NFFE) dovrà fornire i dati relativi a Titolari Effettivi persone fisiche (e solo per AEOI altre persone fisiche che esercitano il controllo), compreso il TIN (codice identificativo statunitense), e ogni altro codice fiscale rilasciato da Autorità estere, nonché acquisire all'interno dell'Allegato A una dichiarazione relativa a ciascun titolare effettivo che riporti la propria residenza fiscale.

Qualified Intermediary Agreement (Accordo QI)

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.Lgs 196/2003

Ad integrazione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che Le è stata resa in sede di entrata in relazione con la Banca, BNL, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Le rende le ulteriori informazioni di seguito riportate.

Sulla base del "Qualified Intermediary Agreement" (Accordo QI), stipulato tra l'IRS (Internal Revenue Service) e la Banca, quest'ultima può riconoscere - sui redditi di capitale derivanti da operazioni su strumenti finanziari emessi da soggetti statunitensi percepiti dai propri clienti - una ritenuta fiscale ridotta prevista dalla convenzione tra il paese di residenza fiscale del cliente e gli U.S.A. per evitare la doppia imposizione, purché sia in possesso di specifici moduli fiscali compilati e sottoscritti dai beneficiari dei proventi. I clienti che non adempiono a tale richiesta saranno considerati "non documentati" e la Banca sarà tenuta a rispettare l'obbligo di applicazione della ritenuta massima (30% se Non US Person / 28% se US Person) sui proventi derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti statunitensi.

In virtù dell'Accordo QI, pertanto, qualora il cliente intenda avvalersi dell'agevolazione fiscale di cui sopra, si rende necessario che la Banca trasmetta direttamente all'IRS, su base annuale, le informazioni contenute nei moduli fiscali e l'entità dei proventi derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti statunitensi, percepiti dai soggetti di seguito definiti:

Clients US Person: ai fini QI, per cliente US Person si intende un soggetto che può qualificarsi come contribuente del fisco statunitense. In particolare:

- cittadino statunitense
- soggetto residente fiscalmente esclusivamente negli USA, compreso:
 - soggetto che possiede una Green Card
 - società di persone (Domestic Partnership) o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali (Domestic Corporation) organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo stato
 - un *trust* se (i) un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del *trust*, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del *trust*, o di un'eredità giacente di un *de cuius* che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti
 - soggetto che ha superato il "*substantial presence test*".

Uno straniero si considera avere una "presenza rilevante" negli Stati Uniti laddove in un anno di calendario sia fisicamente presente negli Stati Uniti per almeno 31 giorni, e se nello stesso anno solare (cd. Anno solare combinato), possa essere considerato presente negli stati secondo specifiche formule (<https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test>).

Indirect Beneficial owner: beneficiari effettivi dei proventi derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti statunitensi, percepiti per il tramite di titolari diretti dei rapporti accesi presso la Banca (es. Società di Persone, Intermediari che agiscono per conto terzi).

Per l'invio dei dati all'IRS, BNL potrà avvalersi di eventuali soggetti terzi designati dalla Banca Responsabili Esterni e che tratteranno i dati secondo le istruzioni da quest'ultima impartite ed esclusivamente per le finalità connesse a tale iniziativa.

L'elenco dei Responsabili Interni ed Esterni del trattamento è consultabile sul sito web della Banca, link "Privacy".

I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle dette finalità e comunque nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Per quant'altro qui non espressamente menzionato (ivi incluso l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003), si rinvia alle informative generali sul trattamento dei dati.